

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Biella

Decreto di approvazione dell'accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella e la Città di Biella per il Completamento dell'allestimento del Museo del territorio in attuazione dell'intesa istituzionale di programma sottoscritta in data 7.3.2008

Il Sindaco

Premesso che in data 27.05.2009 è stato stipulato tra la Regione Piemonte, Provincia di Biella e la Città di Biella l'accordo di programma relativo al "Completamento dell'allestimento del Museo del Territorio", in attuazione dell'intesa istituzionale di programma sottoscritta in data 7.3.2008

Rilevato che la Città di Biella è il soggetto promotore di tale accordo

Visto l'art. 5 del presente accordo che ne prevede l'adozione con Decreto del Sindaco

Visto il Dlgs. n.267/2005 in merito alle competenze del Sindaco

decreta

Di approvare, come approva, l'accordo di programma concluso fra la Città di Biella, Regione Piemonte e Provincia di Biella in data 27.05.2009 per le finalità indicate in premessa.

Biella, 3 giugno 2009

Il Sindaco

Vittorio Barazzotto

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, Provincia di Biella e la Città di Biella l'accordo di programma relativo al "Completamento dell'allestimento del Museo del Territorio", in attuazione dell'intesa istituzionale di programma sottoscritta in data 7.3.2008

L'anno duemilanove, il giorno ventisette del mese di maggio, presso il Comune di Biella.

Premesso:

(omissis)

Tutto ciò premesso e considerato,

Tra:

- la Regione Piemonte con sede in Torino, Piazza Castello 165, qui rappresentata dall'Assessore al Cultura e Politiche Giovanili Giovanni Oliva, (omissis) ed ivi domiciliato per la carica in Piazza Castello 165, delegato alla firma del presente Accordo dalla Presidente Mercedes Bresso;

- la Provincia di Biella con sede in Biella, via Quintino Sel-la 12, qui rappresentata dal Presidente Sergio Scaramal, (omissis);

- il Comune di Biella con sede in Biella, via Battistero 4, qui rappresentato dall'Assessore al Cultura Dorian Rase, (omissis), delegato alla firma del presente Accordo dal Sindaco Vittorio Barazzotto;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo di programma

Il presente Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa denominata "Completamento dell'allestimento del Museo del Territorio", previsto dall'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella in data 7 marzo 2008.

In particolare l'Accordo si articola nei seguenti interventi:

- *allestimento sezione archeologica*: sala delle incisioni rupestri, completamento dell'allestimento della sala principale della sez. archeologica con modifiche rispetto al primo allestimento, sala della necropoli di Cerrione;
- *allestimento sezione paleontologica*;
- *allestimento sezione medioevale*.

Art. 3 - Soggetto attuatore

Il soggetto attuatore del presente Accordo di Programma è individuato nel Comune di Biella.

Art. 4 - Obblighi a carico delle parti

Per la realizzazione del presente Accordo, le parti si impegnano e si obbligano come segue:

a) il Comune di Biella si impegna a:

- redigere ed approvare la progettazione fino al livello definitivo degli interventi oggetto del presente atto;
- farsi carico di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli interventi;
- garantire, al compimento degli interventi, gli oneri finanziari relativi alla loro gestione, manutenzione e perfetta funzionalità;
- concorrere al finanziamento delle opere con un importo pari a Euro 150.000,00=, come indicato nella successiva tabella 1, che trova copertura sul Bilancio 2009 - 2010;
- farsi carico di eventuali maggiori oneri necessari al compimento degli interventi;
- aggiornare semestralmente la scheda di monitoraggio relativa all'avanzamento degli interventi ed a inviarla presso gli uffici regionali competenti.

b) la Provincia di Biella si impegna a:

- fornire assistenza tecnica al Comune di Biella per quanto di propria competenza;

c) la Regione Piemonte si impegna a:

- finanziare la progettazione definitiva degli interventi di cui all'art 2, nella misura del 7%, pari a Euro 45.500,00=, del costo previsto di realizzazione delle opere, che ammonta a complessivi Euro 650.000,00=;
- finanziare la realizzazione degli interventi, successivamente all'approvazione della progettazione definitiva, fino ad un contributo massimo di Euro 500.000,00= comprendente le somme già corrisposte per la progettazione, come indicato nella Tabella 1, e successive modalità:

Tabella 1 - Finanziamento Regionale

Intervento	Costo Complessivo Euro	Risorse Comune Euro	Contributo Regionale		
			2009		2010
			Progettazione Definitiva 7%	Intervento	Intervento
Completamento allestimento Museo del Territorio	650.000,00	150.000,00	45.500,00	204.500,00	250.000,00
<i>Totale Contributo Regionale</i>			250.000,00		250.000,00

A tale impegno la Regione farà fronte ricorrendo al Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma – capitolo 297917 (L.R. 36/2008).

La liquidazione del contributo avverrà secondo le modalità di seguito esposte:

le richieste di pagamento saranno inoltrate a: Regione Piemonte – Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport, Via Bertola 34 - Torino;

la liquidazione del contributo, nei limiti della disponibilità economica stabilita per ogni singola annualità, è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

1) *Finanziamento regionale per la redazione della progettazione fino al livello definitivo:*

- nel 2009: 100% del finanziamento concesso, successivamente alla stipula del presente Accordo di Programma;

2) *Finanziamento regionale finalizzato alla sola realizzazione degli interventi:*

- per l'anno 2009: successivamente alla presentazione dell'approvazione della progettazione definitiva, visto il parere delle Sovrintendenze competenti;

- per l'anno 2010: a fronte della presentazione del quadro economico consuntivo, unitamente alle copie delle fatture comprovanti gli interventi realizzati.

L'emissione dei mandati di liquidazione da parte della Regione Piemonte è comunque subordinata all'effettiva disponibilità di cassa del momento.

Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione degli interventi a seguito degli adeguamenti progettuali, ribassi d'asta, ecc., potranno essere utilizzati dal Comune di Biella per lavori ed opere funzionali e/o migliorative dell'intervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte.

Art. 5 - Tempi e attuazione dell'accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2010 e verrà adottato con Decreto del Sindaco del Comune di Biella.

La mancata osservanza degli obblighi, di cui all'articolo precedente, comporta l'immediata risoluzione dell'Accordo stesso.

Art. 6 - Modifiche dell'Accordo

L'accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 7 - Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi

E' istituito un Collegio di Vigilanza, composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte, della Provincia di Biella e del Comune di Biella o loro delegati, e presieduto dal Sindaco del Comune di Biella o da un suo delegato. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

I componenti sono individuati con Decreto del Sindaco del Comune di Biella, all'atto dell'adozione del presente Accordo.

Art. 8 - Variazioni urbanistiche

L'accordo non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 9 - Effetti dell'Accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.

Art. 10 - Revoca e sanzioni

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Art. 11 - Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 7 del presente accordo. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 13 - Pubblicazione

Il Comune di Biella trasmette alla Regione Piemonte e alla Provincia di Biella il presente Accordo di Programma, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 14 - Spese di perfezionamento

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico del Comune di Biella.

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Regione Piemonte

L'Assessore Delegato Giovanni Oliva

Per la Provincia di Biella

Il Presidente Sergio Scaramal

Per il Comune di Biella

L'Assessore Delegato Dorian Rase

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Molare (Alessandria)

Modifica dello statuto comunale (Art. 17) - Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 16.04.2009.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la nuova formulazione dell'art. 17 dello Statuto del Comune di Molare approvato con propria deliberazione n. 11 del 10.03.2000:

"Art. 17 - Composizione

La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 (quattro) assessori, salvo che la legge ne prescriva un numero inferiore, di cui uno e' investito della carica di Vicesindaco.

Agli Assessori possono essere attribuite deleghe in materie specifiche.

Gli Assessori possono essere nominati anche fra cittadini esterni al Consiglio Comunale, purché in possesso dei re-

quisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale;"

2. di prendere atto che la deliberazione di modifica allo Statuto è stata approvata a titolo definitivo con la maggioranza richiesta dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 267/00;

3. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune per il periodo di 30 giorni;

(omissis)

ALTRI ANNUNCI

Comune di Barge (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.04.2009 Modifica e aggiornamento della classificazione acustica vigente nel territorio comunale integrata dalla classificazione delle strade. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione.

Il Responsabile del Servizio

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.08.2004 il Comune di Barge ha approvato la classificazione acustica del territorio comunale, in conformità alla Legge Regionale 20.10.2000 n. 52 e successive direttive;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2008, a seguito di varianti urbanistiche al P.R.G.C. e a seguito delle disposizioni di cui al D.P.R. 30.03.2004 n. 142 riguardanti la classificazione acustica delle strade, veniva adottata la modifica della classificazione acustica;

Visto l'avvio in data 25.07.2008 della procedura di approvazione della procedura di modifica alla classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 52/2000, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 07.08.2008;

Avvisa

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.04.2009 è stata approvata la modifica e aggiornamento della classificazione acustica vigente nel territorio comunale integrata dalla classificazione delle strade e si è controdedotto alle osservazioni pervenute.

Il progetto di classificazione acustica può essere visionato presso l'ufficio tecnico comunale.

Barge, 10 giugno 2009

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Urbanistica – Edilizia Privata – Cave

Massimo Maurino

Comune di Biella

Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria, relativa al Bando di Concorso n. 6 del 21/12/2007 per l'assegnazione di alloggi E.R.P. del Comune di Biella.

Il Sindaco

rende noto

che la commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Biella ha provveduto a formulare la graduatoria provvisoria relativa al Bando di concorso n. 6 del 21/12/2007 per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa, o disponibili per risulta

nel Comune di Biella; l'ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 25 di cui alla L.R. 46/95 e succ. mm.ii. Le opposizioni, in bollo, avverso la Graduatoria Provvisoria dovranno essere inoltrate, indirizzandole a mezzo posta raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P.S c/o l'ATC – Via Schiapparelli 13 – 13900 Biella, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Biella.

Il Sindaco
Vittorio Barazzotto

Comune di Bricherasio (Torino)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.04.2009 - Modifica del "Regolamento Edilizio".

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1. Di modificare l'art. 43 – 4° comma del vigente R.E. nel modo seguente:

I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, fatti salvi i casi di cui al comma seguente, debbono essere realizzati con facciata in masselli di pietra a vista di profondità minima non inferiore a m. 0,10 o in muratura di mattoni lavorati a vista; sono ammessi, in contesti privi di sistemazioni in pietra o mattoni, escluse le aree agricole, i Centri Storici e le aree circostanti edifici vincolati e purché con soluzioni adatte all'inserimento ambientale, muri in calcestruzzo con superficie trattata appositamente o muri "verdi" realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica che garantiscano l'attecchimento e la manutenzione spontanea della vegetazione; sono consentiti muri in pietra "a scogliera per i quali, qualora l'altezza superi i mt. 3,00, dovranno essere prodotte verifiche di stabilità" e "gabbioni in rete metallica zincata" a sbalzo nel caso di altezza maggiore di mt. 1,50;

2. Di stabilire che la modifica al R.E. approvato con il presente atto ai sensi del 3° comma art. 3 della L.R. 19/99 verrà trasmessa alla Giunta Regionale – Assessorato all'Urbanistica la quale è tenuta alle verifiche di legittimità e conformità del medesimo al testo tipo;

3. Di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Comune di Carignano (Torino)
Bando assegnazione posteggi su area pubblica del mercato.

Si informa che è pubblicato all'albo pretorio comunale il bando per l'assegnazione di n.3 posteggi in concessione decennale (n.2 posteggi settore non alimentare, n.1 posteggi riservati produttori agricoli) su area pubblica del mercato settimanale del giovedì.

Termine presentazione domande: 45° giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Per la consultazione del bando integrale e informazioni contattare l'Ufficio Commercio del Comune di Carignano, Via Frichieri 13 – c.a.p. 10041 – Tel. 011-9698415/9698411 – Fax 011-9698417.

E-mail commercio@comune.carignano.to.it

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
Maria Teresa Partiti

Comune di Casorzo (Asti)
Estratto di avviso di pubblici incanti ad offerte segrete per la vendita di tre immobili.

Si comunica che presso una sala della sede Comunale di Casorzo (AT) in via Montiglio 35, il giorno 09/07/2009 alle ore 9.30 sono indetti i seguenti pubblici incanti:

- vendita di un appartamento di proprietà comunale sito in Torino, via Bellardi 13 di 4 vani e sup. comm. mq 76 – Foglio 75, particella 711, sub. 10.

Prezzo a base d'asta: € 157.700,00;

- vendita di un immobile di proprietà comunale sito in Torino, via Valgioie 140 di 5 vani al piano rialzato, più seminterrato e sup. comm. mq 128 – Foglio 75, particella 530.

Prezzo a base d'asta € 214.000,00;

- Vendita di un immobile (Ex Cottolengo) di proprietà comunale sito in Casorzo, via Bava 24 composto di un corpo principale di fabbrica eretto su tre piani, oltre al seminterrato e due fabbricati di servizio per una sup. comm. complessiva mq 2311, oltre l'area di pertinenza – Foglio 5, particella 12, sub. 1 e 2 e particella 13 sub. 2 e 8.

Prezzo a base d'asta € 397.100,00.

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Casorzo in busta sigillata mediante raccomandata o consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune inderogabilmente entro le ore 12 del giorno non festivo precedente la gara (08/07/2009). Il bando d'asta con le regole di gara e specificazioni tecniche sugli immobili può essere consultato presso il Comune di Casorzo in orari d'ufficio (tel. 0141.929225).

Responsabile del procedimento è il dott. Pesce Giovanni.
Casorzo, 29 maggio 2009

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Pesce

Comune di Moncalieri (Torino)
Determinazione n. 705 del 26/05/09. Procedimento espropriativo di aree per la realizzazione delle OO.UU. LOTTO b - esterne al centro commerciale Ginevra s.r.l. approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 113 del 26.11.04 e convenzionato in data 14.04.05.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
(omissis)

Preso atto che, gli immobili distinti al Fg. n. 44, mappali nn. 706, 709, 712, 837, 821, 823, 825 e 841, sono stati acquisiti a titolo gratuito per le motivazioni di cui al decreto di esproprio n. 238 del 12.09.2008 che qui si intendono richiamate;

(omissis)

Per quanto sopra, le indennità di esproprio da liquidare e

depositare alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Torino degli immobili distinti al Catasto Terreni al Fg. n. 44, mappali nn. 859, 860, 862, 864 e 867 ammontano a complessivi € 109.866,98 al lordo della ritenuta d'imposta del 20% prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., ove applicabile;

(omissis)

Determina

(omissis)

3) Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 20 comma 8) e 26 del DPR n. 327/01 e s.m.i., la liquidazione dell'indennità di esproprio (aggiornata ed integrata per le motivazioni di cui in premessa) condivisa

(omissis)

4) Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 20 comma 14 e 26 del DPR n. 327/01 e s.m.i., il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Torino dell'indennità di esproprio non condivisa

(omissis)

8) Di disporre che un estratto del presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità;

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Nicola Palla

Comune di Moncalieri (Torino)

Ordinanza n. 502/09 del 29/05/09. Decreto occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ed occupazione temporanea per la realizzazione di arginatura sponda sinistra fiume Po.

Il Dirigente del Settore

(omissis)

Decreta

Articolo 1

Di stabilire, ai sensi e per i fini dell'art. 22 bis comma 2) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., l'indennità provvisoria di esproprio, senza particolari indagini e formalità, da corrispondere ai proprietari degli immobili occorrenti alla realizzazione del progetto di sistemazione idraulica dell'area del fiume Po compresa tra la Tangenziale ed i ponti cittadini – 1^a lotto – Intervento di arginatura in sponda sinistra del fiume Po lungo il canale derivatore A.E.M. come indicata negli elaborati 14.1 e 14.2 ad oggetto rispettivamente: "Elenco ditte - Comune di Moncalieri" ed "Elenco ditte - Comune di La Loggia" facente parte del progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 71 del 12.03.09 allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", determinata in via d'urgenza e senza particolari indagini o formalità

(omissis)

Articolo 3

Di disporre, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi e per i fini dell'art. 22 bis comma 1) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., all'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione degli immobili siti nel Comune di Moncalieri e nel Comune di La loggia indicati negli elabo-

borati 14.1 e 14.2 allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

(omissis)

Articolo 5

Di disporre altresì, ai sensi e per i fini di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., a favore del Comune di Moncalieri l'occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio che ricadono nel Comune di Moncalieri e nel Comune di La Loggia indicate negli elaborati 14.1 e 14.2 sopra citati allegati al presente provvedimento quale parte integrante .

(omissis)

Articolo 6

Di stabilire, ai sensi dell'art. 50 comma 1) del medesimo D.P.R., l'indennità dovuta per occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio di cui al precedente art. 5, da corrispondere agli aventi diritto nella misura indicata nei predetti elaborati 14.1 e 14.2 allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

(omissis)

Articolo 9

(omissis)

Ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge n. 241/90, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore Urbanistica

Pietro De Vittorio

Comune di Montegrosso d'Asti (Asti)

Avviso pubblicazione della graduatoria definitiva degli alloggi ERP in Montegrosso d'Asti.

La Commissione Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Asti in via Carducci, 86, ha formato la graduatoria definitiva relativa ad alloggi ERP in Montegrosso d'Asti.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli uffici Comunali e presso l'A.T.C. di Asti.

Montegrosso d'Asti, 5 giugno 2009

Il Presidente della Commissione

Camillo Losana

Comune di Piscina (Torino)

Bando pubblico per l'assegnazione di n. 5 posteggi liberi (n. 2- extralimentare/ n. 3-produttore agricolo) in area mercatale.

Bando pubblico per l'assegnazione di n. 5 posteggi liberi (n. 2 - extralimentare/n. 3 - produttore agricolo) in area mercatale per l'esercizio del commercio su area pubblica presso la nuova area mercatale di Piazza Eugenia Corti – giorno di utilizzo lunedì. Assegnazione decennale dei posteggi in detta area.

Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero entro le ore 12,00 del 20/07/2009.

Il testo integrale del bando e' disponibile presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Piscina.
Per altre informazioni: Tel. 0121/57401. – Fax 0121/570354

Comune di Piverone (Torino)

Art. 15, Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.. Approvazione Controdeduzioni e Determinazioni in merito alle Osservazioni formulate dalla Regione Piemonte e adozione elaborati modificati del Progetto Definitivo di Variante Strutturale al vigente P.R.G.I..

Si rende noto che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 07 in data 24/04/2009, ha approvato le controdeduzioni e determinazioni in merito alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 15, comma 13 della L.R. 56/77 e s.m.i., sul progetto definitivo di Variante strutturale al vigente P.R.G.I., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 20/12/2006 e ha adottato gli elaborati modificati e integrati costituenti il Progetto Definitivo di Variante Strutturale al P.R.G.I. vigente.

La suddetta Deliberazione C.C. n. 07/09, con i relativi documenti ed elaborati tecnici modificati ed integrati, sono depositati in visione presso gli uffici municipali del Comune di Piverone per trenta (30) giorni a partire dal 8/06/2009 al 7/07/2009, dal lunedì al sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Il Responsabile del Procedimento
Felice Condello

Comune di Premia (Verbano Cusio Ossola)

Approvazione Definitiva Piano di recupero in fraz. San Rocco - Deliberazione consiliare n. 22 del 25/05/2009 (art. 41 bis l.r. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.).

Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera

1) Di approvare in via definitiva il progetto di Piano di Recupero, omissis, presentata da Guglielmazzi Sofia nel territorio del Comune di Premia, concernente gli immobili distinti nel N.C.T. al foglio 40 mappali 447/parte e 423 e consistente nei seguenti elaborati: (omissis)

2) Di dare atto che non si dà luogo a controdeduzioni, in quanto non sono pervenute osservazioni né proposte.

3) Di dare altresì atto che il Piano di Recupero, ai sensi del 6° comma, dell'art. 41 bis della L.R. 56/1977 assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione divenuta esecutiva.

(omissis)

Premia, 9 giugno 2009

Il Responsabile del Servizio

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 36 e 37 del 21/4/2009 - D.lgs 152/2006 e smi e DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 Valutazione ambientale strategica di

interventi plurifunzionali. Espressione del parere motivato.

Il Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica ed Attività Edilizie

Rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21.04.2009 è stata approvata, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i. e in conformità al Programma degli Interventi approvato, la variante al Piano Esecutivo Convenzionato presentata dalla Società IFAS Gruppo SpA in liquidazione, per la realizzazione di un intervento plurifunzionale in zona normativa Mf9 e parte Mf10 del PRGC vigente, sito in via Torino;

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.04.2009 è stato approvato, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i., il Piano Esecutivo Convenzionato presentato dalla Società IFAS Gruppo S.p.A. in liquidazione, per la realizzazione di un intervento plurifunzionale in zona normativa Mf10 parte;

che i piani in oggetto sono stati organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale e delle valutazioni pervenute in merito, ai sensi dell'art. 20 della LR 40/98;

che contestualmente sono state approvate le rispettive Dichiarazione di sintesi, unitamente al Parere motivato di Compatibilità Ambientale espresso dall'Organo Tecnico Comunale e al Programma di Monitoraggio stabilito dalla Variante al PEC;

che la documentazione integrale delle pratiche in oggetto è consultabile presso l'Ufficio Urbanistica dal lunedì al venerdì;

che sul sito internet del Comune di Settimo T.se sono pubblicate le delibere di approvazione e la documentazione relativa al giudizio di compatibilità ambientale al seguente indirizzo: www.comune.settimo-torinese.to.it (Piazza Ambiente e Territorio – VIA/VAS).

Settimo Torinese, 8 giugno 2009

Il Dirigente
Emanuela Canevaro

Comune di Torino

Decreto di occupazione d'urgenza n. 3/2009: realizzazione del canale bianco in Strada del Francese da parte di SMAT S.p.A.

Il Direttore
(omissis)
decreta

Art. 1 – n favore del Comune di Torino è disposta, per la durata di quattro anni, l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio degli immobili destinati alla realizzazione, sul territorio cittadino, del canale bianco in Strada del Francese, aree meglio individuate nell'estratto di mappa che SMAT allegnerà al presente decreto, al momento della notifica da effettuare al singolo proprietario.

Art. 2 – In favore del Comune di Torino è disposta altresì, per la durata di quattro anni, l'occupazione temporanea degli immobili destinati alla realizzazione, sul territorio cittadino, del canale bianco in Strada del Francese, aree meglio individuate nell'estratto di mappa che SMAT al-

legherà al presente decreto, al momento della notifica da effettuare al singolo proprietario. *Omissis*

Art. 4 – I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto a SMAT S.p.A., Funzione Patrimonio, con sede in corso XI Febbraio 14, 10152 Torino, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta - all. nn. e/07 e e/08 (all. nn. 1, 2 e 3). (omissis)

Il Direttore Divisione Urbanistica
ed Edilizia Privata
Paola Virano

Comune di Torino

Decreto n. 4/2009, di rettifica del decreto di esproprio n. 6/2004 e del decreto di rettifica n. 8/2007: Ditta n. 1 (Camerlengo Pietro: F. 1448 n. 81 p.). Esproprio immobili necessari alle opere di riqualificazione ambientale zona Fioccardo.

Il Direttore
(omissis)
Decreta

Art. 1 - Di rettificare e sostituire l'art. 1) del dispositivo del proprio decreto d'esproprio n. 6/2004 del 1° settembre 2004 ed il successivo decreto di rettifica n. 8/2007 del 31 ottobre 2007, relativo all'espropriazione degli immobili necessari alle opere di riqualificazione ambientale zona Fioccardo, tratto Lido Torino – Moncalieri (Torino Città d'Acque – 2° e 3° stralcio) limitatamente alla parte relativa alla ditta 1) “Camerlengo Pietro” per i motivi sopra riportati e che qui si richiamano interamente, con il seguente:

“In favore del Comune di Torino è pronunciata l'espropriazione degli immobili necessari alle opere di riqualificazione ambientale delle aree verdi site sulla sponda destra del fiume Po, nel tratto compreso tra il ponte Balbis ed il confine con il Comune di Moncalieri - zona Fioccardo -, meglio individuati negli estratti di mappa che si allega (all. n. 1) e che costituiscono parte integrante del presente decreto e descritti a catasto come segue:

Ditta 1) Camerlengo Pietro - N.C.T.: F. 1448 n. 202 - mq 753 - € 4.860,62=.

L'Amministrazione comunale di Torino è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra”.

Il Direttore Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Paola Virano

Comune di Trofarello (Torino)

Avviso di deposito delle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21, 25, 35 e 41 del 2009.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata
ed Urbanistica
Avvisa

Che la deliberazione consiliare n. 21 del 31.03.09, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione della proposta di Piano di Classificazione Acustica Comunale di Trofarello – Variante n. 1, ai sensi

della Legge 447/95, L.r. 52/00 e della D.G.R. 85-3802/01” è depositata presso la Sede Comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo n° 7, della L.R. 52/00 per la durata di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 18.06.09 al 17.07.09.

Nei successivi 60 giorni fino al 15.09.09, chiunque può presentare “osservazioni e proposte”, da inoltrarsi all'Ufficio Protocollo del Comune e alla Provincia in triplice copia.

Che la deliberazione consiliare n. 25 del 31.03.09, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Adozione variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. 56/77 e ss.mm.ii. per modifica Scheda N.T.A. del P.R.G.C. Vigente Area normativa Ar2/3 – aa (modifica punto 4) e 5) del riquadro denominato “Indici, parametri e condizioni di intervento” per consentire la realizzazione di una quota di edilizia residenziale pubblica”, e la deliberazione consiliare n° 35 del 30.04.09, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. n. 26-7149 del 22.10.07: Variante parziale n. 2 (modesta ridefinizione del perimetro del P.I.P. MOVICentro e del P.d.R. aree Br5) – Adozione ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R. 56/77 e ss.mm.ii.” sono depositate presso la Sede Comunale ai sensi dell'articolo n. 17, 7° comma della L. R. 56/77 per la durata di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 18.06.09 al 17.07.09.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, della D.C.C. 25/09 e 35/09, “chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi”, da inoltrarsi all'Ufficio Protocollo del Comune in triplice copia.

Che la deliberazione consiliare n. 36 del 30.04.09, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “P.I.P. Area MOVICentro approvato con D.C.C. n. 70 del 13.12.04: Variante n. 1 (relativa alla modifica del perimetro, all'isola ecologica, alla Caserma dei Carabinieri, alla Casa della Salute, all'Edificio Croce Rossa, all'Edificio B) – Adozione ai sensi dell'art. 40 commi 1, 2, 3, 4 e 5 della L.U.R. 56/77 e ss.mm.ii.”, e la deliberazione consiliare n. 41 del 19.05.09, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Piano di Recupero approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 18.02.04 n. 5: Variante n. 1 di aggiornamento ed integrazione – Adozione ai sensi dell'art. 40 commi 1, 2, 3, 4 e 5 della L.U.R. 56/77 e ss.mm.ii. (come previsto dalla L. 457/78 art. 28 e richiamato all'art. 41 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della L.U.R. 56/77 e ss.mm.ii)” sono depositate presso la Sede Comunale ai sensi dell'articolo n° 40, 1° comma della L.R. 56/77 per la durata di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 18.06.09 al 17.07.09.

Nei successivi 30 giorni fino al 16.08.09, chiunque può presentare “osservazioni nel pubblico interesse” alle D.C.C. 36/09 e 41/09, da inoltrarsi all'Ufficio Protocollo del Comune in triplice copia.

Durante i periodi su indicati chiunque può prendere vi-

sione della documentazione nel seguente orario:

- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – dal lunedì al venerdì,
 - dalle ore 15,00 alle ore 17,00 – il martedì ed il giovedì,
- presso la Segreteria Comunale;
- dalle ore 9,00 alle ore 11,00 – il sabato,
 - dalle ore 8,00 alle ore 10,00 – domenica e festivi,
- presso l'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Comunale, 18 giugno 2009

Il Responsabile del Servizio

Claudia Azzini

Comune di Valenza (Alessandria)

Approvazione Piano Esecutivo Convenzionato C 10 S.U.E. Borgnis-Mazza. Estratto da verbale di deliberazione del C.C. n. 22 in data 27/04/2009.

omissis

Premesso che:

– questo Comune è dotato di un Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con D.G.R. n. 174/6280 del 19/02/1996 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 27/03/1996;

– le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. vigente, ed in particolare l'art. 13.1.7 “Aree residenziali libere di completamento con atto di assenso singolo”, prevedono che l'intervento su lotti unitari liberi attuato attraverso il frazionamento dei lotti è soggetto alla preventiva formazione di Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.);

– il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area C10 S.U.E., presentato dai Signori Borgnis Mirella, Mazza Cristina, Mazza Antonella, Mazza Francesca, Mazza Natascia, Mulè Salvatore, a firma dell'Arch. Agata Mirella Spiga, in data 29/07/2008 e successivamente integrato in data 20/01/2009, si compone dei seguenti elaborati:

Tav. 1 – Estratto Catastale e Estratto di P.R.G.C. Scala 1:2000;

Tav. 2 – Planimetria Generale Conteggi Scala 1:200;

Tav. 3 – Planimetria Generale Profili Terreno Scala 1:200;

Tav. 4 – Planimetria Generale Profili Terreno Tipologie Costruttive Scala 1:200;

Tav. 5 – Conteggi e Dati Quantitativi del Piano Scala 1:200;

Tav. 6 – Schema Impianti Scala 1:200;

Tav. 7 – Percorsi Superamento Barriere Architettoniche Scala 1:200;

Tav. 8 – Sistemazione Area a Verde Scala 1:200;

Documentazione Fotografica;

Norme Tecniche di Attuazione;

Relazione Tecnica;

Schema di Convenzione;

Relazione Geologica;

Titoli di Proprietà.

– Rilevato che Il Piano Esecutivo Convenzionato ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione Edilizia in data 26/03/09 e dalla Commissione Urbanistica in data 31/03/09, nonché l'accoglimento da parte del Sindaco in data 08/02/2009, prot. Int. 0049;

– Accertato che il P.E.C. area C10 S.U.E. è stato pubblicato, così come previsto dall'art. 43 della L.R. n° 56/77, per 15 giorni consecutivi dal 02/03/09 e fino al giorno 16/03/09 incluso, mentre nei quindici giorni successivi, dal giorno 17/03/09 e fino al giorno 31/03/09 incluso chiunque poteva presentare eventuali osservazioni e proposte scritte;

– Accertato altresì che nel periodo previsto (23/06/07 – 07/07/07) e anche successivamente non sono giunte osservazioni e proposte scritte;

omissis

Delibera

1. Di approvare il Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato, relativo all'area C10 S.U.E., presentato dai Signori Borgnis Mirella, Mazza Cristina, Mazza Antonella, Mazza Francesca, Mazza Natascia, Mulè Salvatore, a firma dell'Arch. Agata Mirella Spiga, in data 29/07/2008 e successivamente integrato in data 20/01/2009, si compone dei seguenti elaborati:

Tav. 1 – Estratto Catastale e Estratto di P.R.G.C. Scala 1:2000;

Tav. 2 – Planimetria Generale Conteggi Scala 1:200;

Tav. 3 – Planimetria Generale Profili Terreno Scala 1:200;

Tav. 4 – Planimetria Generale Profili Terreno Tipologie Costruttive Scala 1:200;

Tav. 5 – Conteggi e Dati Quantitativi del Piano Scala 1:200;

Tav. 6 – Schema Impianti Scala 1:200;

Tav. 7 – Percorsi Superamento Barriere Architettoniche Scala 1:200;

Tav. 8 – Sistemazione Area a Verde Scala 1:200;

Documentazione Fotografica;

Norme Tecniche di Attuazione;

Relazione Tecnica;

Schema di Convenzione;

Relazione Geologica;

Titoli di Proprietà.

2. Di dare atto che il presente Piano Esecutivo Convenzionato assumerà efficacia solo successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, da effettuarsi a spese dei proponenti, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 187/89.

(omissis)

Il Sindaco

Gianni Raselli

Il Segretario Generale

Fabrizia Cassola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 196 del 21/05/2009 - Variante alla concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente San Carlo e dal canale di restituzione della centrale idroelettrica “Ornavasso” della ditta Enel Green Power S.p.A. (ex Enel Produzione S.p.A.), in Comune di Ornavasso, ad uso energetico.

Il Dirigente

(omissis)

determina
(omissis)

1. Di assentire alla ditta Le Rogge S.r.l. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità della risorsa, la variante alla concessione di piccola derivazione d'acqua, dal torrente San Carlo e dal canale di restituzione della centrale idroelettrica "Ornavasso" della ditta Enel Green Power S.p.A. (ex Enel Produzione S.p.A.), in Comune di Ornavasso, ad uso energetico, oggetto della D.D. n. 368 del 21/08/2008, per una portata massima di prelievo complessiva di l/s 500,00 ed una portata media di prelievo complessiva di l/s 417,42, per produrre sul salto di m 51,90 la potenza media nominale kW 212,39.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 104 del 20/05/2009) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di confermare gli obblighi e le condizioni previsti dal disciplinare di concessione originario (R.I. n. 209 del 20/08/2008), in parte sostituiti dal disciplinare aggiuntivo di cui al punto precedente (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 104 del 20/05/2009 (omissis)

Gli articoli contenuti nel presente disciplinare sostituiscono integralmente i medesimi articoli del disciplinare R.I. n. 209 del 20/08/2008, approvato con D.D. n. 368 del 21/08/2008.

Verbania, 4 giugno 2009.

Il Responsabile del procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ordinanza n. 31 del 04/06/2009 - LR 25/1994 e s.m.i. - Domanda in data 02/12/2008 della ditta Hotel Villa Aminta S.a.s., per permesso di ricerca di acque minerali, in Comune di Stresa.

Il Responsabile del Procedimento

Vista la domanda in data 02/12/2008 (ns. prot. n. 0066538 del 22/12/2008), corredata dagli elaborati tecnici, con la quale la ditta Hotel Villa Aminta S.a.s., con sede legale in Milano, P.za Castello n. 9, ha chiesto il rilascio del permesso di ricerca di acque minerali, in Comune di Stresa, per una superficie totale di 62 ettari di terreno.

Vista la LR 25/1994 "Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali" e s.m.i..

Vista la LR 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i..

Vista la nota prot. n. 6017/21 del 27/03/2002 della Regione Piemonte - Direzione Turismo - Sport - Parchi, avente per oggetto "L.R. n. 5/2001 - Art. 8 - Delega alle Province in materia di acque minerali e termali";

Ordina

- il deposito della domanda di cui sopra, unitamente al piano topografico, presso il Servizio Risorse Idriche della Provincia del VCO per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 18/06/2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- la pubblicazione della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 18/06/2009, all'Albo Pretorio del Comune di Stresa.

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate, non oltre 20 (venti) giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita sopralluogo sarà fissata in seguito, con preavviso alla ditta interessata, agli eventuali oppositori ed a tutti coloro che, in relazione alla presente pubblicazione, chiederanno di intervenire.

Il Comune di Stresa restituirà alla Provincia del VCO - Servizio Risorse Idriche la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute entro il termine sopra stabilito.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Pizzorni Fabrizio, Responsabile del Servizio Risorse Idriche della Provincia del VCO.

Verbania, 4 giugno 2009

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 178 del 12/05/2009 - DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessioni di derivazione d'acqua ad uso energetico (produzione energia elettrica) in capo alla ditta Enel Produzione S.p.A. - Trasferimento di utenza alla ditta Enel Green Power S.p.A.

Il Dirigente
(omissis)
determina
(omissis)

Premesso che: (omissis) Con domanda in data 16/01/2009 (omissis) la ditta Enel Green Power S.p.A., (omissis), ha chiesto il trasferimento di utenza delle concessioni di derivazione d'acqua, tutte attualmente intestate in capo alla ditta Enel Produzione S.p.A., riferite ai seguenti impianti: Alpe Bacco, Antolina, Anzuno, Arsa, Bognanco Bogna, Bognanco Dagliano, Brolo, Calice, Crevola Toce, Crevola Diveria, Frua, Marmo, Ornavasso, Piedimulera, Pieve 2, Quarta, Rosarolo, Rovegno, San Giuseppe, Varzo 2, Varzo Cairasca, Varzo Diveria, Vagna, Villa Ovesca, Villa Toce (omissis)

1. Di riconoscere alla ditta Enel Green Power S.p.A. (omissis), la titolarità delle concessioni di derivazione d'acqua, ad uso energetico, riferite agli impianti sotto elencati (omissis).

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., l'onere dei canoni e sovracanonni rimasti eventualmente insoluti risulta a carico del nuovo titolare. (omissis).

Verbania, 4 giugno 2009

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Determinazione Dirigenziale n. 422 del 09/06/2009
"Cooperazione Sociale - definizione modalità e termini di presentazione delle domande di contributo ai sensi degli artt. 14 e 19 della L.R. n. 18/1994 e s.m.i. - anno 2009".**

Il Dirigente
(omissis)
determina

- di disporre che possano beneficiare dei contributi ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 18/1994 e s.m.i. le cooperative sociali iscritte da almeno sei mesi, alla data di scadenza della presentazione delle istanze annuali di contributo, nella sezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola;

- di stabilire che le domande di contributo di cui agli artt. 14 e 19 della L.R. n. 18/1994 e s.m.i. – anno 2009 - debbano essere redatte sull'apposita modulistica reperibile presso il Servizio Politiche Sociali e Giovanili della Provincia del Verbano Cusio Ossola, nonché sul sito internet provinciale www.provincia.verbania.it nella sezione "Sviluppo Socio-Culturale ed Attività Turistiche/Politiche Sociali, Politiche Giovanili/Ufficio Enti ed Imprese Sociali/Contributi alle Cooperative Sociali" oppure nella sezione "Gare, Concorsi, Albo/Albo";

- di stabilire, inoltre, che tali istanze di contributo debbano pervenire all'Ufficio Protocollo della Provincia del Verbano Cusio Ossola entro e non oltre le ore 12,30 di venerdì 31 luglio 2009;

(omissis)

Contro il presente provvedimento amministrativo è ammesso il ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento.

Il presente provvedimento verrà inoltre pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 18/1994 e s.m.i..

Il Dirigente
Mario Brignone

Provincia di Biella

"Nuova costruzione di impianto idroelettrico sul Torrente Cervo", da realizzarsi nel territorio comunale di Campiglia Cervo - Estratto determinazione dirigenziale n. 1432/2009 conclusiva procedura V.I.A. l.r. 40/98 e ss.mm.ii. fase di Verifica.

Determinazione Dirigenziale n. 1432 del 25.05.2009
Progetto denominato: "Nuova costruzione di impianto idroelettrico sul Torrente Cervo", da realizzarsi nel territorio comunale di Campiglia Cervo
Proponente: Comune di Campiglia Cervo, sig. Sindaco, Via Roma n. 75 13812 Campiglia Cervo (BI)
Giudizio di Verifica nella procedura di V.I.A. (ex art. 10

e ss. L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e art. 20 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii)

(omissis)
Determina
(omissis)

1) A seguito dell'istruttoria della fase di Verifica condotta dall'Organo Tecnico Provinciale e delle conclusioni a cui lo stesso Organo Tecnico è pervenuto, sentiti altresì i soggetti ex art. 9 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle osservazioni presentate da parte del pubblico durante il periodo di evidenza pubblica a cui il progetto è stato sottoposto, di ritenere necessaria la sottoposizione alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 12 e ss. della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del progetto (omissis)

Allegati (omissis)

Provincia di Cuneo

Politiche sociali e volontariato

Determinazione n. 219 del 15/05/2009 oggetto: sezione provinciale del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione associazione "A.V.I.S. comunale di Vignolo".

Il Responsabile del Centro di Costo
(omissis)
Determina

- di iscrivere l'Associazione "A.V.I.S. Comunale di Vignolo", con sede legale ed operativa in Via Roma n. 6, 12010 Vignolo, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione promozione della cultura, istruzione, educazione permanente.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Estratto provvedimento derivazione n. 5507 dal torrente Macra in Comune di Savigliano. Istanza di concessione del Consorzio Campasso e Lanterna.

Provincia di Cuneo (omissis) 25.05.2009 n. 251 del registro determinazioni (omissis)

Il Responsabile del Centro di Costo 32
Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche
(omissis)
determina
(omissis)

di assentire al Consorzio Irriguo Campasso e Lanterna (omissis) con sede in Savigliano - Piazza del Popolo n. 37, la concessione quarantennale di derivare dal torrente Macra in Comune di Savigliano una portata di l/s max 220 e l/s medi 151 ad uso agricolo (irrigazione); (omissis)
Estratto del Disciplinare 7.04.2009, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi:

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il consorzio concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il Consorzio concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'art. 11.

Cuneo, 14 maggio 2009

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Pier Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto per la realizzazione di un impianto di frantumazione materiali ferrosi e non ferrosi sito nel comune di Polonghera. Giudizio negativo di compatibilità ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Sulla base delle predette controdeduzioni, permangono i motivi ostativi così come più sopra esplicitati e non sussistono le condizioni per l'espressione di un giudizio positivo in relazione alla compatibilità ambientale del progetto né i presupposti per il rilascio dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ex art 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i., né -inoltre- per il rilascio dell'assenso comunale a realizzare l'impianto così come localizzato, dal momento che è ancora in corso da parte del Comune la definizione delle condizioni di rischio idraulico dell'area in questione ed i conseguenti vincoli, in sede di variante di adeguamento del P.R.G.C. al PAI.

(omissis)

La Giunta Provinciale
delibera

1. Di considerare le premesse e le controdeduzioni ivi esplicitate in merito alle osservazioni formulate dal proponente con nota prot. n. 69953 del 30.12.2008 allegate al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*).

2. Di esprimere, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 40/98 e s.m.i., Giudizio Negativo di Compatibilità ambientale in merito al progetto di realizzazione di un impianto di frantumazione materiali ferrosi e non ferrosi presentato dal Sig. Forgia Andrea Oscar Paolo, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta FRACAR s.r.l., con sede in Polonghera, Via Murello 9h/13, da ubicarsi in Via Murello 9/13 nel Comune di Polonghera e contestuale Parere Negativo circa l'approvazione del progetto ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ex D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i motivi di seguito espressi:

a. L'intervento, consistente nella frantumazione di rifiuti speciali non pericolosi, a valle della bonifica di veicoli usati (autodemolizione) - così come proposto e localizzato, non risulta compatibile rispetto al "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po" (PAI) che - essendo finalizzato a tutelare un interesse pubblico primario, e cioè impedire l'aumento del rischio di danni in zone a pericolosità elevata in conseguenza ad eventi calamitosi -

costituisce un presupposto necessario ed imprescindibile per il proseguimento dell'iter procedurale di VIA in corso, nonché per l'ammissibilità del rilascio dei provvedimenti autorizzativi ad esso connessi e cioè, nel caso in esame, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti che s'intendono svolgere nell'impianto ex D.Lgs 152/06. Infatti, secondo quanto rilevato da ARPA Piemonte - Prevenzione del rischio geologico della provincia di Cuneo già nella 2^a Conferenza dei Servizi del 2 ottobre 2008, e ribadito nella 3^a, le opere previste verrebbero ad essere ubicate in un'area che è situata entro un tratto della fascia C, separata dalla fascia B mediante un "limite di progetto", secondo le attuali fasce fluviali del PAI, ed essa è pertanto interessata dall'art. 31, comma 5, delle Norme di Attuazione del PAI stesso. Detto articolo richiama l'applicazione, ove non siano stati realizzati interventi idraulici di difesa, delle norme della fascia B contenute nell'art. 30, che al punto 2b, vieta la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento di impianti esistenti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti.

b. Secondo quanto precisato con dichiarazione resa agli atti della 3^a Conferenza di Servizi da parte del rappresentante della Direzione regionale Difesa del Suolo - Settore Pianificazione Difesa del Suolo, risulta che gli argini che sono stati realizzati in destra Varaita non sono in grado di contenere la piena per la portata duecentennale. E' certo che la piena duecentennale interesserà le zone site a tergo dell'argine, ivi comprese quelle oggetto di istanza, anche se non si è ancora in grado di determinarne in che misura, poiché attualmente il Comune deve ancora effettuare, in sede di adeguamento del proprio strumento urbanistico al PAI, la valutazione delle condizioni di pericolosità del proprio territorio, anche in relazione alle opere di difesa realizzate. Al momento, manca dunque la conoscenza della reale situazione di rischio sia sulla zona ove è già insediato l'impianto, sia su quella ove ne è previsto l'ampliamento. In assenza delle indagini comunali finalizzate alla definizione delle aree allagabili, da sottoporre alla verifica tecnica della Regione, e comunque sino a che tale definizione non sia efficace, non sussistono sufficienti garanzie dal punto di vista della sicurezza idraulica nell'ipotesi di attività di smaltimento e recupero di rifiuti entro l'area APE7.

c. Mancanza di coerenza e congruità del progetto con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali, delle quali il PAI - finalizzato a tutelare un interesse pubblico primario, e cioè impedire l'aumento del rischio danni in zone a pericolosità elevata in conseguenza di eventi calamitosi - certamente fa parte.

3. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

4. Di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi.

5. Di dare atto altresì che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

6. Di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

7. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza di concludere l'iter in corso, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire il completamento degli adempimenti amministrativi di competenza che, ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i., dovrà avvenire entro il 28.05.2009.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto o straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge.

Allegati (omissis)

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1874 del 27.05.2009 ai sensi dell'art. 11 D.P.G.R. 29/07/03 n.10/R.

Il Dirigente

Vista l'istanza presentata in data 1 agosto 2008 dall'Azienda Agricola Diale Massimo (omissis) con sede in Lagnasco Via Savigliano 15, intesa ad ottenere la concessione per derivare dal pozzo in comune di Lagnasco, la portata massima di 20 l/s e media di 1,67 l/s ad uso agricolo (irrigazione) dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno e la portata massima di 48 l/s ad uso agricolo (antibrina) dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano rilasciato, ai sensi del D.Lgs 03.04.06 n. 152, pervenuto con nota in data 12 marzo 2009 prot. 962;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 16.02.2009 prot. 8898;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Lagnasco per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Lagnasco a di-

sposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Lagnasco; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Lagnasco - Lagnasco

All'Azienda Agricola Diale Massimo - Lagnasco

Un rappresentante dell'Azienda Agricola Diale Massimo dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 21 luglio 2009 alle ore 9,30, con ritrovo presso il municipio di Lagnasco; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Lagnasco restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4°, lettera f) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Geom. Arneodo Paola.

Cuneo, 27 maggio 2009

Il Dirigente

Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1865 del 27.05.2009 ai sensi dell'art. 11 D.P.G.R. 29/07/03 n.10/R.

Il Dirigente

Vista l'istanza presentata in data 6 ottobre 2008 dall'Azienda Agricola Caporgno Paolo (omissis) con sede in Saluzzo Frazione Colombaro dei Rossi 54/a, intesa ad ottenere la concessione per derivare dal pozzo in comune di Lagnasco, la portata massima di 18 l/s e media di 1 l/s ad uso agricolo (irrigazione) dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno e la portata massima di 9 l/s ad uso agricolo (antibrina) dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano rilasciato - ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 - pervenuto con nota in data 12 marzo 2009 prot. 962;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 16.02.2009 prot. 8635;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l’Albo Pretorio del Comune di Lagnasco per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Lagnasco a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Lagnasco; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA – Cuneo;

Al Sindaco del Comune di Lagnasco – Lagnasco;

All’Azienda Agricola Caporgno Paolo – Saluzzo;

Un rappresentante dell’Azienda Agricola Caporgno Paolo dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell’art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 21 luglio 2009 alle ore 11,00, con ritrovo presso il municipio di Lagnasco; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Lagnasco restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell’art.11, comma 4°, lettera f) del D.P.G.R. 29.07.2003 n° 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Geom. Arneodo Paola.

Cuneo, 27 maggio 2009

Il Dirigente

Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1872 del 27.05.2009 ai sensi dell’art. 11 D.P.G.R. 29/07/03 n.10/R.

Il Dirigente

Vista l’istanza presentata in data 5 settembre 2008 dalla

“La Grangia S.r.l. Società Agricola” (omissis) con sede in Savigliano Strada Santa Rosalia 9, intesa ad ottenere la concessione per derivare dal pozzo in comune di Scarnafigi, la portata massima di 25 l/s e media di 4,17 l/s ad uso agricolo dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell’Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano rilasciato – ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 – pervenuto con nota in data 12 marzo 2009 prot. 962;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 16.02.2009 prot. 8620;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l’Albo Pretorio del Comune di Scarnafigi per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Scarnafigi a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall’inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Scarnafigi; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All’Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Scarnafigi - Scarnafigi

Alla “La Grangia S.r.l. Società Agricola” - Savigliano

Un rappresentante della “La Grangia S.r.l. Società Agricola” dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell’art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 22 luglio 2009 alle ore 10,00, con ritrovo presso il municipio di Scarnafigi; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Scarnafigi restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell’art.11, comma 4°, lettera f) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Set-

tore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Geom. Arneodo Paola.
Cuneo, 27 maggio 2009

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1870 del 27.05.2009 ai sensi dell'art. 11 D.P.G.R. 29/07/03 n.10/R.

Il Dirigente

Vista l'istanza presentata in data 12 agosto 2008 dall'Azienda Agricola Brero Pier Giuseppe (omissis) con sede in Savigliano Via Cavallotta 62/a, intesa ad ottenere la concessione per derivare dal pozzo in comune di Savigliano, la portata massima di 20 l/s e media di 1,67 l/s ad uso agricolo (irrigazione) dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno e la portata massima di 45 l/s ad uso agricolo (antibrina) dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano rilasciato – ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 – pervenuto con nota in data 12 marzo 2009 prot. 962;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 16.02.2009 prot. 8633;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Savigliano per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Savigliano a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Savigliano; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Savigliano - Savigliano

All'Azienda Agricola Brero Pier Giuseppe - Savigliano

Un rappresentante dell'Azienda Agricola Brero Pier Giu-

seppe dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 23 luglio 2009 alle ore 9,30, con ritrovo presso il municipio di Savigliano; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Savigliano restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art.11, comma 4°, lettera f) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Geom. Arneodo Paola.

Cuneo, 27 maggio 2009

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1868 del 27.05.2009 ai sensi dell'art. 11 D.P.G.R. 29/07/03 n.10/R.

Il Dirigente

Vista l'istanza presentata in data 22 ottobre 2008 dall'Azienda Agricola Mondino Luciano (omissis) con sede in Savigliano Strada Cavallotta 144, intesa ad ottenere la concessione per derivare dal pozzo in comune di Savigliano, la portata massima di 15 l/s e media di 0,83 l/s ad uso agricolo (irrigazione) dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno e la portata massima di 48 l/s ad uso agricolo (antibrina) dal 1 marzo al 30 aprile di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano rilasciato – ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 – pervenuto con nota in data 12 marzo 2009 prot. 962;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 16.02.2009 prot. 8641;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Savigliano per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo,

Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Savigliano a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Savigliano; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Savigliano - Savigliano

All'Azienda Agricola Mondino Luciano - Savigliano

Un rappresentante dell'Azienda Agricola Mondino Luciano dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 23 luglio 2009 alle ore 11,30, con ritrovo presso il municipio di Savigliano; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Savigliano restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art.11, comma 4°, lettera f) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Geom. Arneodo Paola.

Cuneo, 27 maggio 2009

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Estratto provvedimento derivazione n. 5459 di Borgna Evelina in Comune di Garessio ad uso agricolo.

(omissis) 3.11.2008 n. 630 del registro determinazioni
(omissis)

Il Responsabile del Centro di Costo 32
Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

(omissis)

determina

(omissis)

di assentire alla signora Borgna Evelina, (omissis) la concessione quarantennale di derivare dalla sorgente sita sul mappale n. 58 del F. 54 del Comune di Garessio l/s max 0,20 e medi l/s 0,15 ad uso agricolo (irrigazione) per ha 3,29 di terreno; (omissis)

Estratto del Disciplinare 2.07.2008, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi:

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi.

La concessionaria terrà sollevata ed indenne l'Autorità

concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto dalla presente concessione. La concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'art. 11.

Cuneo, 8 giugno 2009

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Pier Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 1869 del 27.05.2009 ai sensi dell'art. 11 D.P.G.R. 29/07/03 n. 10/R. Istanza di Concessione di acque sotterranee (pratica n. 6141P).

Il Dirigente

Vista l'istanza presentata in data 24 giugno 2008 dalla Cuneo Calcestruzzi s.n.c. (omissis) con sede in Cuneo Frazione Passatore 198, intesa ad ottenere la concessione per derivare dal pozzo in comune di Cuneo, la portata massima di 5 l/s e media di 0,07 l/s ad uso produzione di beni e servizi e la portata massima di 5 l/s e media di 0,01 l/s per l'uso civile (scorte antincendio) dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano rilasciato – ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 – pervenuto con nota in data 12 marzo 2009 prot. 962;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 16.02.2009 prot. 8637;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Cuneo per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Cuneo a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Cuneo; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA -

Cuneo

Al Sindaco del Comune di Cuneo - Cuneo

Alla Cuneo Calcestruzzi s.n.c. - Cuneo

Un rappresentante della Cuneo Calcestruzzi s.n.c. dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno 24 luglio 2009 alle ore 10,00, con ritrovo presso il municipio di Cuneo; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Cuneo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art.11, comma 4°, lettera f) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Arch. Pesce Alessandro.

Cuneo, 27 maggio 2009

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Variante alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Stura di Val Grande in Comune di Chialamberto ad uso energetico assentita alla Soc. Idrolux s.r.l.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 391-21506 del 19.5.09

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)

Determina

di approvare il disciplinare suppletivo, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale, che recepisce le varianti alla concessione assentita a titolo precario alla Soc. Idrolux srl di derivazione d'acqua dal T. Stura di Val Grande in Comune di Chialamberto ad uso energetico, le cui caratteristiche a seguito delle stesse varianti sono: portata massima 2000 litri/sec, portata media 1425 litri/sec, salto mt 11.7, kw nominali medi 163, DMV 481 litri/sec; (omissis)

Art. 8 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 481 litri/sec.

(omissis)"

Provincia di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 N. 10/R - Domanda di subentro parziale della sig.ra Alloatti Maddalena in qualità di rappresentante della Comunione di Utenti, nella concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua da due pozzi ad uso agricolo in comune di Villastellone (Cod. Utenza TO 15119 - Pratica 026277). Assenso.

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto della Determinazione del Dirigente n. 258-13551 del 23 marzo 2009;

"Il Dirigente
(omissis)

Determina

1) Di prendere atto della domanda in data 29/10/2008 citata in premessa e conseguentemente di scorporare l'utenza identificata con il codice TO 12562 in due utenze distinte, definite dai codici TO 12562 e TO 15119, in particolare:

- l'utenza identificata con il codice TO12562 (nr. pr. 012928) rimane intestata alla Sig.ra Alloatti Maria, (omissis) e deve intendersi autorizzata alla derivazione ad uso agricolo per irrigare complessivi 1.99.44 ha di terreno, unicamente a mezzo dell'opera di presa identificata con il cod. univ. TO-P-04889;

- l'utenza identificata con il codice TO 15119 (nr. pr. 026277) viene intestata alla Comunione di Utenti costituita dai soggetti di cui alla scrittura privata in data 29/10/2008 agli atti e rappresentata come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 29/10/2008 agli atti, dalla sopracitata Sig.ra Alloatti Maddalena (omissis) e deve intendersi autorizzata alla derivazione ad uso agricolo per irrigare complessivi 3.11.42 ha di terreno, unicamente a mezzo dell'opera di presa identificata con il cod. univ. TO-P-04888;

La concessione è accordata in solido alle Sigg. Alloatti Maria, Alloatti Maddalena e Alloatti Francesca. Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi;

2) le utenze continueranno ad essere vincolate agli obblighi ed alle condizioni prescritti nel disciplinare di concessione originale, allegato alla concessione preferenziale D.D. n. 361-82040 del 13/03/2006;

3) a carico dei richiedenti è l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti; in particolare essi hanno l'obbligo, a decorrere dalla annualità successiva a quella in cui è stata presentata la domanda intesa ad ottenere lo scorporo dell'utenza originaria, di versare i canoni arretrati in ragione degli utilizzi descritti al punto 1) del presente provvedimento;

(omissis)"

Provincia di Vercelli

Istanza in data 11/04/2009 della Ditta Zeta Esse Ti srl per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Tricerro per produzione beni e

servizi . Pratica n. 1653. Determinazione del Dirigente n. 849 del 27/4/2009.

Il Dirigente Responsabile
(omissis)
Determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20.03.2009, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, in deroga, ai sensi del 2° comma dell'art. 16 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Zeta Esse TI s.r.l. con sede legale in Via Angelo Ariotto, 1/b del Comune di Tricerro (VC) (omissis), la concessione di derivazione da falda sotterranea profonda, a mezzo di un pozzo, in Comune di Tricerro, di lt/sec 20 massimi corrispondenti ad un volume derivabile di mc. 427.680 da utilizzare per produzione di beni e servizi di processo.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il canone relativo al periodo decorrente dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2008 sarà quantificato al momento della notifica di tale provvedimento; detto canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso e diversamente da quanto stabilito dall'art. 12 del disciplinare di concessione detto canone viene fissato in € 2.098 (duemilanovantotto) pari al € 154,78 al litro a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, a decorrere dal 01.01.2010, il canone di legge in vigore a tale data, verrà triplicato in quanto trattasi di utilizzo per scopi industriali di acqua proveniente da falda profonda che, a termini dell'art. 16, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, è riservata all'uso potabile.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute

rendano necessarie nelle opere relative alla concessione (omissis)

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Dirigente Responsabile
Giorgetta Liardo

Estratto del Disciplinare n. 26 del 25/5/2009 (omissis)

Art. 9 Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

Provincia di Vercelli

Istanza in data 07/06/1997 della Ditta Doria Lamba Lodovico per subingresso e rinnovo concessione di derivazione d'acqua dal Rio Garabione in Comune di Buronzo per uso agricolo. Pratica n. 258.

Il Dirigente Responsabile
(omissis)
Determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 09.03.2009, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Doria Lamba Lodovico con sede in Via Dodecaneso, 21 del Comune di Genova - (omissis), il subingresso nonché il rinnovo della concessione, già oggetto della del D.G.C. n. 247 del 22.06.1938 per poter continuare a derivare dal rio Garabione in Comune di Buronzo lt/sec 100 massimi e lt/sec. 50 medi da utilizzare per irrigare ettari 17.06.30 di terreni coltivati a risaia censiti al NCT del Comune di Buronzo al foglio 22 particelle 23,24,25,67,69,396,71,87,111,60,61,54,53,55;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 01.02.2002 giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione assentita con D.G.C. n. 247 del 22.06.1938, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per

l'uso delle acque pubbliche". Il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Diversamente da quanto indicato nel disciplinare di concessione, relativamente all'anno in corso detto canone è conteggiato ancora sulla originaria portata di l/s 100, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, ed è quindi di € 48 pari a € 0,48 al litro a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006. Dall'annualità successiva il canone sarà invece conteggiato in base alla nuova portata di 50 l/s.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale.(omissis)

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Dirigente Responsabile

Giorgetta Liardo

Estratto del Disciplinare n. 25 del 25/5/2009 (omissis)

Art. – 10 – Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.(omissis)

Provincia di Vercelli

Istanza in data 20/03/2007 della Ditta Smurfit Sisa ora Smurfit Kappa Italia S.p.A. per rinnovo concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Vercelli per uso produzione beni e servizi di processo e civile. Pratica n. 213. Determinazione del Dirigente n. 824 del 23/4/2009.

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

Determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 09.04.2009, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Smurfit Kappa Italia S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita, 3 del Comune di Milano (omissis), il rinnovo nonché la variante della concessione, già oggetto del D.P.G.R. n. 8394 del 06.10.1982 e della Determinazione Dirigenziale n. 23586 del 13.08.2001, per poter continuare a derivare da falda sotterranea, a mezzo di tre pozzi, in Comune di Vercelli lt/sec 0,8 massimi corrispondenti ad un volume annuo derivabile di mc. 10.000 da utilizzare per produzione beni e servizi (di processo) e civile (antincendio e igienico)

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni

quindici successivi e continui decorrenti dal 24.03.2007 giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione assentita con D.P.G.R. n. 8394 del 06.10.1982 e Determinazione Dirigenziale n. 23586 del 13.08.2001, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Diversamente da quanto indicato nell'art. 12 ultimo comma, del disciplinare di concessione, relativamente all'anno in corso detto canone è conteggiato ancora sulla originaria portata di l/s 69,99, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, ed è quindi di € 10.833 pari a € 154,78 al litro a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006. Dall'annualità successiva il canone sarà invece conteggiato in base al volume annuo di 10.000 mc (l/s. 0,32).

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie (omissis).

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Dirigente Responsabile

Giorgetta Liardo

Estratto del Disciplinare n. 24 del 25/5/2009 (omissis)

Art. – 8 – Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

Provincia di Vercelli

Giudizio negativo di compatibilità ambientale art. 12 L.R. 40/98 e s.m.i. Progetto impianto idroelettrico sul torrente Duggia in Varallo, fr. Locarno, Ditta Eurocom srl e Progetto realizzazione piccola derivazione per usi idroelettrici sul torrente Duggia Ditta Basi-

kdue spa. Deliberazione della Giunta Provinciale n. 489 del 27.4.2009.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

Delibera

1. Di prendere atto dell'istruttoria tecnica condotta nell'ambito dell'Organo Tecnico, nelle premesse sintetizzata, degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 28.08.2008 e in sede conclusiva il 26.02.2009 di cui ai verbali allegati alla presente Deliberazione (Allegato sub.C), e della Relazione del Responsabile del Procedimento datata 22 Aprile 2009 (Allegato sub B alla presente Deliberazione).

2. Di ritenere che, per la realizzazione dei due interventi proposti non sussistono i presupposti di compatibilità ambientale e di esprimere, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R.n.40/98, giudizio negativo di Compatibilità Ambientale sul Progetto di "Impianto idroelettrico sul Torrente Duggia in Varallo, Frazione Locarno località Case Strette", presentato dalla Ditta Eurocom srl da Racconigi (CN), e sul Progetto di "Realizzazione piccola derivazione per usi idroelettrici", presentato dalla Ditta Basikdue spa da Bonvicino (CN), composti dagli elaborati elencati in premessa, per le seguenti motivazioni:

- L'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico Provinciale ai sensi della L.R. n. 40/98, come da Relazione datata Febbraio 2009, agli atti della Conferenza dei Servizi del 26.02.2009 (Allegato sub. C), ha evidenziato sulla documentazione avanzata dalle due Ditte Proponenti, nonostante le integrazioni fornite a seguito delle richieste effettuate dagli Enti e Soggetti interessati in esito della prima riunione di Conferenza dei Servizi del 28.08.2009, importanti carenze ed elementi negativi, confermando un quadro di criticità riferite alla progettazione e localizzazione delle opere, agli effetti ambientali negativi e all'assenza di benefici socio-economici generati dall'inserimento delle opere nel contesto territoriale ambientale interferito, ovvero:

Riguardo il Progetto presentato dalla Ditta Eurocom srl

- Riguardo la coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale con D.C.P.n.207 del 28.07.2005 e approvato dal Consiglio Regionale con atto n.240-8812 del 24.02.2009, con particolare riferimento al "Sistema naturale e seminaturale" in cui ricadono le opere in progetto, non sono stati forniti, nonostante le integrazioni avanzate dalla Ditta:

- sufficienti elementi di coerenza con gli indirizzi forniti dallo strumento pianificatorio di scala provinciale, volti alla limitazione degli interventi di nuova edificazione, alla conservazione delle formazioni forestali a fustaia, ad escludere il denudamento dei suoli,

- una progettazione con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica delle opere circa il consolidamento e il contenimento per la prevenzione di frane e smottamenti nonché per la difesa spondale dei corsi d'acqua, e circa il recupero ambientale delle aree residue interessate dalle attività di trasformazione (scavi, terrapieni, piazzali, mar-

gini delle strade e dei parcheggi), incluse quelle utilizzate durante la fase di cantiere,

- il progetto così come proposto non garantisce, mediante specifici approfondimenti di carattere geomorfologico, geologico-tecnico, rilievi, indagini e prove dirette, la compatibilità dell'intervento con le condizioni di stabilità dell'insieme opera-versante ed il livello di pericolosità dello stesso, così come indica il P.T.C.P. per le aree con propensione al dissesto elevata in cui si colloca il tracciato della condotta.

- Le valutazioni effettuate dalla Ditta proponente riguardo l'analisi dell'opzione zero e le motivazioni strategiche poste alla base delle scelte progettuali, sono mirate esclusivamente ad evidenziare gli aspetti economici di investimento nell'area, ai mancati introiti di imposte dello Stato e degli Enti Locali, al risparmio di combustibili fossili e alla minor emissione in atmosfera di gas serra; nel bilancio effettuato non sono stati però considerati gli effetti generati dalle opere nel contesto ambientale, ed in particolare sull'ambiente acquatico del Torrente Duggia. La Ditta inoltre ha escluso l'esistenza di interessi di carattere turistico-sportivo della valle e del Torrente che risulta invece vocato specificatamente a tale fruizione e che, date l'alta qualità delle acque del Torrente Duggia e il particolare contesto ambientale della valle caratterizzato da una elevata naturalità, ha consentito nel passato l'installazione lungo il torrente di importante allevamento di trote; tali rilevanze e specificità ambientali non sono state considerate dalla Ditta Proponente.

- Riguardo le ricadute economico-occupazionale della zona in questione dovute alla realizzazione delle opere, le considerazioni fatte dalla Ditta, ovvero di poter portare in valle posti di lavoro, non sono condivisibili e documentate, stante il ridotto onere di manutenzione dell'opera riportato nel piano di gestione e manutenzione fornito dove appare una spesa per il personale di sorveglianza e conduzione dell'impianto piuttosto limitata. Con le integrazioni presentate in data 29.12.2008, la Ditta, oltre a confermare la non rilevanza delle ricadute economiche-occupazionali dell'impianto, ha effettuato considerazioni non attinenti agli aspetti occupazionali indicati, anzi ha ommesso di considerare l'unica fonte occupazionale esistente nell'area, anche se di poche unità, dovuta alla presenza dell'allevamento di trote nella valle del Torrente Duggia.

- La richiesta di una portata d'acqua in concessione maggiore rispetto a quella massima derivabile, conferma la necessità di disporre di valutazioni alternative di progetto, con particolare riferimento ad alternative di derivazione idrica e non solo localizzative dell'impianto come effettuato dalla Ditta proponente.

- Riguardo le opere connesse alla realizzazione dell'impianto, ed in particolare al collegamento elettrico alla rete per il conferimento dell'energia prodotta, la documentazione fornita dalla Ditta, nonostante le richieste di integrazioni effettuata, risulta poco chiara e di difficile lettura, in quanto costituita da poche righe di relazione e da unica fotografia presente nell'elaborato "Relazione tecnica integrativa" presentato in data 29.12.2008; in merito, nel rispetto della normativa vigente, occorre valutare

nell'ambito della procedura di VIA anche tutte le opere connesse, con i dovuti approfondimenti ed effetti ambientali.

- La scelta di smaltire le eccedenze di materiale cavato in discarica non risulta condivisibile, anche in relazione alle consistenti sistemazioni ambientali che richiede l'intervento proposto; al fine di evitare la produzione di rifiuti e limitare pertanto anche i trasporti con mezzi pesanti, tutte le eccedenze di materiali di scavo dovrebbero invece trovare ricollocazione nelle aree di intervento per i rimodellamenti e le sistemazioni ambientali finali.

- La documentazione fornita in merito all'indagine sulla presenza di eventuali scarichi civili non risulta soddisfare le richieste avanzate in precedenza nell'ambito della Conferenza dei Servizi; l'indagine sulla presenza di scarichi civili avrebbe dovuto estendersi anche e soprattutto a monte del tratto di torrente sotteso per poter considerare gli effetti della sottrazione delle portate idriche sulla qualità delle acque proprio sul tratto di torrente interessato.

- La documentazione e i dati forniti relativamente alla realizzazione degli interventi in progetto evidenziano fasi critiche per l'ambiente acquatico che si potrebbero presentare sia nel tratto di torrente interessato dai lavori, anche nei mesi di riproduzione della fauna ittica, e conseguentemente anche nel tratto posto a valle dell'impianto dove è situato l'allevamento di pesci gestito dalla Società Valsesiana Pescatori Sportivi; il rischio di alterazione e peggioramento della qualità dell'acqua del torrente, e dell'ambiente acquatico più in generale, risulta molto elevato sia durante il corso dei lavori, a causa delle movimentazioni da effettuare in alveo, che anche in fase di esercizio dell'impianto per la consistente sottrazione delle portate del torrente.

- Il rilascio del D.M.V. così come proposto dalla Ditta, anche se corrispondente alle disposizioni normative Regionali vigenti, non può essere considerato sufficiente a garantire il buon mantenimento della qualità dell'acqua nel torrente e il mantenimento dell'alto grado di naturalità che presenta lo stesso, in ragione dei quali è stato installato in passato, appena a valle delle opere in progetto, un allevamento di trote che costituisce la principale fonte di ripopolamento per tutta la Valsesia, e anche per territori esterni alla stessa. La Ditta ha preso in considerazione tali emergenze in modo molto superficiale e senza avanzare proposte di derivazione alternative e più cautelative dal punto di vista ambientale, né ha proposto interventi mitigativi e compensativi adeguati. La presenza di una proposta di derivazione concorrente che prevede una derivazione di portata di gran lunga inferiore, a parità di calcolo di portata del torrente Duggia, conferma la possibilità di sostenere un intervento in condizioni molto più cautelative per la risorsa idrica e per il contesto ambientale interessato.

- La documentazione fornita dalla Ditta, nonostante le integrazioni apportate, non risulta essere esaustiva riguardo la rappresentazione dei disboscamenti e dei ripristini e compensazioni ambientali, come peraltro evidenziato anche dal competente Settore Regionale per i Beni Ambientali con nota 25.02.2009.

- Appena a valle della restituzione delle portate al torrente Duggia, è situata la presa d'acqua dell'allevamento

di trote gestito dalla Società Valsesiana Pescatori Sportivi; tale allevamento costituisce importantissima fonte di produzione di pesci destinati al ripopolamento di torrenti, Fiumi e laghi, non solo della Valsesia ma di ampie zone montane; tale emergenza non è stata debitamente considerata. La Ditta ha indicato che, in occasione di incidenti provvederà ad avvisare il gestore dell'allevamento di trote al fine di consentire la messa in opera delle manovre più opportune per evitare danni materiali ed economici alla struttura; inoltre, in caso di danno irreversibile alla fauna ittica e sofferenza di habitat fluviale, la Ditta indica la possibilità di prevedere rimborsi monetari e semine di materiale ittico. Le considerazioni effettuate dalla Ditta proponente non possono essere considerate accettabili in quanto la tutela di una importante emergenza ambientale, quale l'allevamento di trote destinate al ripopolamento, e la tutela dell'habitat torrentizio non possono essere esercitate e garantite attraverso semplici avvisi al gestore e attraverso il risarcimento dell'eventuale danno; viceversa la tutela ambientale e la salvaguardia degli stessi impongono la valutazione di soluzioni alternative più cautelative (non considerate dalla Ditta Proponente), ed eventualmente, in caso di rischio grave di compromissione del patrimonio ittico e dell'ecosistema come configurato dalla proposta progettuale avanzata, la condizione di non realizzare l'impianto così come proposto.

Riguardo il Progetto presentato dalla Ditta Basikdue spa

- Riguardo la coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale con D.C.P.n.207 del 28.07.2005 e approvato dal Consiglio Regionale con atto n.240-8812 del 24.02.2009, le opere in progetto ricadono nel "Sistema naturale e seminaturale"; nonostante le integrazioni fornite dalla Ditta, non risultano essere stati garantiti:

- sufficienti elementi di coerenza con gli indirizzi forniti dallo strumento pianificatorio di scala provinciale, volti alla limitazione degli interventi di nuova edificazione, alla conservazione delle formazioni forestali a fustaia, ad escludere il denudamento dei suoli,

- una progettazione con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica delle opere, rispettosa delle direttive del Piano circa il consolidamento e il contenimento per la prevenzione di frane e smottamenti nonché per la difesa spondale dei corsi d'acqua, e circa il recupero ambientale delle aree residue interessate dalle attività di trasformazione (scavi, terrapieni, piazzali, margini delle strade e dei parcheggi) incluse quelle utilizzate durante la fase di cantiere,

- il progetto così come proposto non garantisce, mediante specifici approfondimenti di carattere geomorfologico, geologico-tecnico, rilievi, indagini e prove dirette, la compatibilità dell'intervento con le condizioni di stabilità dell'insieme opera-versante ed il livello di pericolosità dello stesso, così come indica il P.T.C.P. per le aree con propensione al dissesto elevata in cui si colloca il tracciato della condotta.

- La Ditta proponente, in data 02.01.2009 ha diminuito il diametro della condotta forzata a 610 mm (diametro interno di 584.6 mm), risulta però ancora poco compren-

sibile e non sufficientemente motivata la scelta di strozzare tale condotto con un riduttore di portata di 120 mm posto all'uscita del de sabbiatore.

- La documentazione integrativa fornita, nonostante le integrazioni apportate, non risulta comunque essere sufficiente ed esaustiva riguardo la rappresentazione dei disboscamenti, dei ripristini e compensazioni ambientali, come peraltro evidenziato anche dal competente Settore Regionale per i Beni Ambientali con nota 25.02.2009.

- La Ditta non ha sufficientemente approfondito le problematiche relative agli attraversamenti dei piccoli affluenti del Torrente Duggia; inoltre l'ambiente acquatico interessato non è stato esaustivamente indagato. Non risultano essere indagate soluzioni alternative di prelievi e non risultano essere proposti interventi mitigativi e compensativi.

- Subito a valle della restituzione delle portate al Duggia, è situata la presa d'acqua dell'allevamento di trote gestito dalla Società Valsesiana Pescatori Sportivi; tale allevamento costituisce importantissima fonte di produzione di pesci destinati al ripopolamento di torrenti, Fiumi e laghi, non solo della Valsesia ma di ampie zone montane. Le considerazioni effettuate dalla Ditta proponente e la proposta progettuale avanzata, nonostante le integrazioni apportate, non possono essere considerate sufficienti ed accettabili per una effettiva tutela dell'importante emergenza ambientale quale l'allevamento di trote destinate al ripopolamento, e per una reale tutela dell'habitat torrentizio; la tutela del particolare contesto ambientale, caratterizzato da una spiccata naturalità e da un elevato grado di qualità dell'acqua del torrente impongono una valutazione di soluzioni alternative anche più tutelanti rispetto a quella proposta, ed eventualmente anche di considerare la condizione di non realizzare l'impianto così come proposto, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di compromissione del patrimonio ittico presente e salvaguardare l'ecosistema torrentizio esistente; la compromissione della importante fonte di materiale ittico autoctono dell'allevamento di trote comporterebbe gravi danni agli ecosistemi di tutta la Valle Sesia e di ampi territori esterni ad essa.

- Le opere in progetto ricadono in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 3267/1923 e L.R. n. 45/89; allo stato attuale non sussistono gli elementi per l'espressione del parere ai sensi della L.R. n. 45/89 in quanto non sono stati forniti gli elementi essenziali richiesti nell'ambito della Conferenza dei Servizi dal competente Servizio Geologico della Provincia, con particolare riferimento a:

- cartografia con criticità evidenziate in modo dettagliato scala 1:2.000 (frane, attraversamenti di impluvi, aree in erosione ecc.) attraversate dal tracciato della condotta o su cui si vogliono realizzare le opere di presa, di derivazione e di scarico;

- caratterizzazione geotecnica dei terreni attraversati dal tracciato della condotta o su cui si vogliono realizzare le opere di presa, di derivazione e di scarico con prove in situ da preferirsi o da prove di laboratorio;

- verifiche di stabilità sui punti di criticità, considerando gli effetti dei carichi dinamici indotti dalla presenza dei

mezzi meccanici operanti sui luoghi di lavoro;

- verifiche di stabilità su tutto il versante;

- individuazione della tipologia degli interventi fondazionali o di ancoraggio delle opere in progetto (edifici, tubazioni ecc.) e/o di risistemazione del versante se necessario.

Non sono stati inoltre presentati elaborati di progetto con evidenza dell'ubicazione dei cantieri e delle piste di accesso ai luoghi di lavoro e che tratteggino i loro caratteri geotecnici, dovendo questi ultimi essere comunque autorizzati ai fini idrogeologici; non risultano essere stati progettati sistemi per il controllo automatico della pressione all'interno delle varie tipologie di condotte, al fine di prevenire l'originarsi di perdite d'acqua ed il conseguente innesco di fenomeni franosi.

- Le informazioni fornite circa la fase di cantiere risultano ancora carenti, nonostante le integrazioni fornite nell'ambito della Conferenza dei Servizi, in quanto non sono state date informazioni riguardanti i mezzi utilizzati in cantiere, gli approvvigionamenti del cantiere, lo stoccaggio dei materiali necessari e la produzione e gestione di eventuali rifiuti, nonché le procedure da attuare in caso di sversamenti accidentali di materiale inquinante.

- La documentazione fornita e le caratteristiche delle opere in progetto, pongono in evidenza criticità per l'ambiente acquatico che si potrebbero verificare sia nel tratto di torrente interessato dai lavori, anche nei mesi di riproduzione della fauna ittica, e sia nel tratto posto a valle della restituzione delle portate al Torrente Duggia dove è installato l'allevamento di trote gestito dalla Società Valsesiana Pescatori Sportivi; il rischio di alterazione e peggioramento della qualità dell'acqua del torrente, e dell'ambiente acquatico più in generale, risulta molto elevato sia durante il corso dei lavori, a causa delle movimentazioni da effettuare in alveo, che anche in fase di esercizio delle opere per la sottrazione delle portate del torrente.

- Il rilascio del D.M.V. così come proposto dalla Ditta, anche se corrispondente alle disposizioni normative Regionali vigenti, non può essere considerato sufficiente a garantire il buon mantenimento della qualità dell'acqua nel torrente e il mantenimento dell'alto grado di naturalità che presenta lo stesso, in ragione dei quali è stato installato in passato, appena a valle delle opere in progetto, l'allevamento di trote che costituisce la principale fonte di ripopolamento della Valsesia, e anche di territori esterni alla stessa.

- La scelta di smaltire le eccedenze di materiale cavato in discarica non risulta condivisibile, anche in relazione alle consistenti sistemazioni ambientali che richiede l'intervento proposto; al fine di evitare la produzione di rifiuti e limitare pertanto anche i trasporti con mezzi pesanti, tutte le eccedenze di materiali di scavo dovrebbero invece trovare ricollocazione nelle aree di intervento per i rimodellamenti e le sistemazioni ambientali finali.

- La quantità di superfici areali oggetto di ripristini ambientali ($690,50 \text{ m}^2$) risulta troppo bassa rispetto alle dimensioni planimetriche delle aree oggetto degli interventi di disboscamento.

- La documentazione fornita dalla Ditta, nonostante le

integrazioni apportate, non risulta essere esaustiva riguardo la rappresentazione dei disboscamenti e dei ripristini e compensazioni ambientali, come peraltro evidenziato anche dal competente Settore Regionale per i Beni Ambientali con nota 25.02.2009.

- Non sono state fornite, nonostante le integrazioni presentate in data 02.01.2009, indicazioni riguardo al monitoraggio delle acque e al monitoraggio ambientale dell'area nelle fasi di costruzione e di esercizio dell'impianto.

- Nonostante le richieste di integrazioni effettuata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, la Ditta non ha chiarito le modalità dell'allacciamento tra la centrale di produzione elettrica e la cabina di consegna; in merito, nel rispetto della vigente normativa, occorre valutare nell'ambito della procedura di VIA anche tutte le opere connesse, con i dovuti approfondimenti ed effetti ambientali.

- I pareri e le osservazioni avanzate dagli Enti e Soggetti coinvolti, acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi del 28.08.2008 e in sede conclusiva del 26.02.2009, sintetizzate nella Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato sub. B), dai quali si evidenzia un quadro di carenze non colmate e criticità tecnico-ambientali non risolte, nonostante le integrazioni avanzate dalle due Ditte proponenti, ed in sintesi relativamente a:

Sul Progetto presentato dalla Ditta Eurocom srl

- le non sufficientemente indagate caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei versanti che costituiscono le aree di apporto dei sedimenti al corso d'acqua;

- la mancata individuazione del grado di stabilità dell'alveo e delle sponde, dei dissesti in atto e potenziali e delle tendenze evolutive dell'alveo del torrente;

- la non sufficiente verifica dell'ancoraggio del taglione di fondazione e delle sottopressioni idrauliche all'opera di presa;

- la mancata progettazione delle opere di difesa dei manufatti posti al limite dell'alveo attivo del Torrente e la mancata verifica di stabilità delle spalle e del ponte sul Torrente Duggia in ragione dell'utilizzo previsto in progetto;

- il non autorizzabile riporto di materiali inerti sulle sponde del Rio Riale in corrispondenza della centrale, poiché in contrasto con i disposti dell'art.96 del R.D. n.523/1904;

- mancanze di indicazioni circa: le caratteristiche tecnologiche e sui materiali da usare per il ponte sul Rio Riale e per la difesa spondale;

- le criticità relative alla presenza di cisterne per il rifornimento di carburanti nelle aree di cantiere;

- la non corretta applicazione di valori soggettivi nell'ambito della valutazione complessiva del rapporto costi-benefici ambientali ed economici;

- la mancata indicazione dei mesohabitat presenti in tutte le aree in alveo del torrente Duggia e dei suoi affluenti interessate dai lavori o occupate dai mezzi di cantiere;

- la mancata verifica sulla compatibilità idraulica degli accumuli provvisori di materiali di scavo rispetto alla di-

namica torrentizia;

- la mancata validazione della ricostruzione del regime delle portate con i dati di portata misurati in continuo nella sezione di presa, secondo le disposizioni regionali nel caso il prelievo massimo istantaneo richiesto superi la portata media annua del torrente;

- la mancata definizione degli interventi compensativi al disboscamento, che incidono negativamente sul bilancio complessivo costi/benefici ambientali dell'opera;

- l'assenza di la rappresentazione planimetrica catastale delle superfici interessate da taglio e/o trasformazione boschiva (riferita anche alle aree e piste di cantiere) e delle misure di compensazione boschiva (che tengano conto anche dei disposti della L.R. 10.02.2009 n.4, il non corrispondente livello di approfondimento degli elaborati progettuali e dei foto-inserimenti realistici dei vari interventi previsti rispetto ai contenuti richiesti dal p.to 3.1.B) dell'Allegato al D.P.C.M. 12.12.2005, non hanno consentito il rilascio della prescritta autorizzazione attinente il vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

- la possibile alterazione con peggioramento della qualità dell'acqua nel torrente Duggia, dovuta alla realizzazione delle opere e alla sottrazione di buona parte delle portate disponibili, potrebbe compromettere il mantenimento della certificazione europea del bacino del Torrente Duggia (decisione 2002/308/CE della Commissione) sulla base della quale l'allevamento di trote, presente appena a valle dell'impianto proposto, viene riconosciuto indenne da malattie e, pertanto, costituisce fonte privilegiata di materiale ittico destinato ai ripopolamenti non solo della Valle Sesia ma anche di più ampi territori montani;

- la mancata progettazione del collegamento al punto di consegna dell'energia prodotta, quale opera connessa e la conseguente mancata acquisizione dell'assenso da parte di ENEL Distribuzione per il conferimento dell'energia alla rete.

Sul Progetto presentato dalla Ditta Basikdue spa

- le non sufficientemente indagate caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei versanti che costituiscono le aree di apporto dei sedimenti al corso d'acqua;

- la mancata indagine e valutazione dei dissesti e della potenziale instabilità dell'alveo e delle sponde del torrente;

- la non sufficiente verifica dell'ancoraggio delle fondazioni dell'opera di presa e la mancata progettazione delle opere di difesa dei manufatti posti al limite dell'alveo attivo del Torrente;

- la mancata indicazione dei criteri con cui è stato effettuato lo studio di dettaglio dell'idrogeologia dell'area e la mancata indicazione della portata rilasciata nel corso dell'anno;

- la mancata indicazione degli interventi di ripristino dell'alveo nella zona di presa e degli interventi per l'attraversamento della condotta forzata sui piccoli rii in sponda sinistra del Duggia;

- la non sufficiente indicazione degli interventi sulla viabilità e piste per l'apertura dei cantieri e la mancata indicazione della accessibilità dell'area di cantiere n.3 con eventuale attraversamento del torrente Duggia;

- la mancanza di indicazioni circa la necessaria presenza attrezzature per i rifornimenti dei mezzi in cantiere e le modalità di intervento in caso di sversamenti accidentali;
- la mancata verifica sulla compatibilità idraulica degli accumuli provvisori di materiali di scavo rispetto alla dinamica torrentizia;
- la mancata individuazione delle aree soggette a disboscamento sia per la realizzazione delle opere che per le piste di cantiere e la mancanza di indicazioni sulle specie arboree da abbattere e sulle compensazioni previste;
- la mancanza di una proposta di piano di monitoraggio finalizzato a caratterizzare l'ecosistema fluviale ante opere e durante la fase di cantiere;
- la mancanza di verifiche di stabilità dei pendii interessati dagli interventi e la mancanza di una caratterizzazione geotecnica dei luoghi oggetto di intervento;
- la mancata indicazione delle opere di regimazione delle acque e di ripristino delle scarpate riguardo la pista di accesso alla centrale;
- l'assenza di una adeguata analisi delle interferenze con la falda superficiale nei terreni interessati dalla posa della condotta;
- la non correttezza della redazione della documentazione di impatto acustico secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02.02.2004;
- l'assenza di rappresentazione planimetrica catastale delle superfici interessate da taglio e/o trasformazione boschiva (riferita anche alle aree e piste di cantiere) e delle misure di compensazione boschiva (che tengano conto anche dei disposti della L.R. 10.02.2009 n.4, il non corrispondente livello di approfondimento degli elaborati progettuali e dei foto-inserimenti realistici dei vari interventi previsti rispetto ai contenuti richiesti dal p.to 3.1.B) dell'Allegato al D.P.C.M. 12.12.2005, non hanno consentito il rilascio della prescritta autorizzazione attinente il vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- la possibile alterazione con peggioramento della qualità dell'acqua nel torrente Duggia, dovuta alla realizzazione delle opere e alla sottrazione di buona parte delle portate disponibili, potrebbe compromettere il mantenimento della certificazione europea del bacino del Torrente Duggia (decisione 2002/308/CE della Commissione) sulla base della quale l'allevamento di trote, presente appena a valle dell'impianto proposto, viene riconosciuto indenne da malattie e, pertanto, costituisce fonte privilegiata di materiale ittico destinato ai ripopolamenti non solo della Valle Sesia ma anche di più ampi territori montani;
- la mancata progettazione del collegamento al punto di consegna dell'energia prodotta, quale opera connessa e la conseguente mancata acquisizione dell'assenso da parte di ENEL Distribuzione per il conferimento dell'energia alla rete.

• Gli esiti della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 28.08.2008 e in sede conclusiva in data 26.02.2009 (verbale Allegato sub. C), dai quali emerge un quadro di criticità tecnico-ambientali non risolte e comunque non risolvibili, specie per quanto riguarda:

- il particolare assetto idrogeologico e il quadro dei dissemi della valle del Torrente Duggia;

- la salvaguardia delle specifiche peculiarità ambientali della valle interessata e del Torrente Duggia;
- la salvaguardia dell'esistente allevamento di trote, posto immediatamente a valle della restituzione della portata, che sarebbe sicuramente condizionato negativamente dalla presenza dell'impianto;
- l'assenza di benefici socio-economici per il territorio e le comunità locali:

• La ulteriore richiesta avanzata dalla Ditta Eurocom srl, agli atti, pervenuta in data 03.03.2009 a seguito della riunione conclusiva di Conferenza dei Servizi del 26.02.2009, non ha apportato ulteriori elementi positivi a sostegno delle scelte progettuali e delle considerazioni effettuate, sulle quali, nel corso dell'istruttoria, sono state evidenziate criticità e problematiche tecnico-ambientali che hanno indotto la Conferenza dei Servizi a proporre l'espressione del giudizio negativo di compatibilità ambientale e di non accordare alcuna preferenza relativamente ai due progetti presentati in concorrenza.

3. di non accordare, per tutte le motivazioni indicate al punto 2 precedente, alcuna preferenza relativamente ai due progetti presentati dalle Ditte Eurocom srl e Basikdue spa, secondo le disposizioni della Regione Piemonte di cui al documento n. 14607 del 04.07.2000 "*Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra la procedura di VIA di cui alla L.R. n. 40/98 e la procedura di concessione di derivazione d'acqua di cui agli artt.7 e ss. Del R.D. 11.12.1933 n. 1.775*".

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Copia della presente Deliberazione, ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R. n. 40/98, sarà inviata alle Ditte Proponenti e a tutti i Soggetti invitati e coinvolti.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. n. 40/98, e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte e presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, ai sensi dell'art. 6 comma 5 e dell'art. 19 comma 1 della stessa Legge Regionale.

Allegato Sub. A: (omissis).

Allegato Sub. B: Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento (omissis).

Allegato Sub. C: Verbali Conferenze dei Servizi in data 28.08.2008 e in sede conclusiva in data 26.02.2009 (omissis).

Il Direttore del Settore
Pianificazione Territoriale
Responsabile dell'Organo Tecnico
Manuela Ranghino

Regione Piemonte

Progetto del metanodotto “Cortemaggiore – Torino DN 400 (16”); variante DN 400 (16”) – 60 bar nel Comune di Palazzolo Vercellese (VC)”, da localizzarsi nel Comune di Palazzolo Vercellese, nella Provincia di Vercelli, presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. Comunicazione dell’avvenuta efficacia dell’atto di autorizzazione del progetto definitivo, ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 52 quater, comma 7, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

Il Responsabile del procedimento di autorizzazione del progetto del metanodotto “Cortemaggiore – Torino DN 400 (16”); variante DN 400 (16”) – 60 bar nel Comune di Palazzolo Vercellese (VC)”, presentato da Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese - Piazza Santa Barbara, 7 - capitale sociale Euro 1.956.445.600,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13271390158, R.E.A. Milano n. 1633443, (omissis), Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’ENI S.p.A.

rende noto

che a conclusione del procedimento di autorizzazione relativo al progetto del metanodotto “Cortemaggiore – Torino DN 400 (16”); variante DN 400 (16”) – 60 bar nel Comune di Palazzolo Vercellese (VC)”, da localizzarsi nel Comune di Palazzolo Vercellese, nella Provincia di Vercelli, il Settore Politiche Energetiche della Direzione Ambiente ha adottato la determinazione dirigenziale n. 50 del 20 febbraio 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 5 marzo 2009 (disponibile sul sito www.regione.piemonte.it alla pagina “Bollettino ufficiale”).

L’autorizzazione di cui sopra e i documenti allegati (progetto definitivo compreso l’elenco dei fogli e delle particelle catastali interessate dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio) sono, pertanto, depositati per la visione al pubblico presso la Regione Piemonte, Settore Politiche Energetiche, Via Pomba, 29 - Torino - 2° piano (orario di apertura al pubblico: h. 9.30 – 12.00 dal lunedì al venerdì).

Ogni proprietario può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio.

Il Dirigente responsabile

Roberto Quaglia

Regione Piemonte

Progetto del metanodotto “Derivazione per Carmagnola DN 200 – 24 bar - Realizzazione di Variante DN 200 – 24 bar”, da localizzarsi nel Comune di Carmagnola nella Provincia di Torino, presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. Comunicazione dell’avvenuta efficacia dell’atto di autorizzazione del progetto definitivo, ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 52 quater, comma 7, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

Il Responsabile del procedimento di autorizzazione del

progetto del metanodotto “Derivazione per Carmagnola DN 200 – 24 bar - Realizzazione di Variante DN 200 – 24 bar”, presentato da Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese - Piazza Santa Barbara, 7 - capitale sociale Euro 1.956.445.600,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13271390158, R.E.A. Milano n. 1633443, (omissis), Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’ENI S.p.A.

rende noto

che a conclusione del procedimento di autorizzazione relativo al progetto del metanodotto “Derivazione per Carmagnola DN 200 – 24 bar - Realizzazione di Variante DN 200 – 24 bar”, da localizzarsi nel Comune di Carmagnola nella Provincia di Torino, il Settore Politiche Energetiche della Direzione Ambiente ha adottato la determinazione dirigenziale n. 9 del 21 gennaio 2009, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 19 febbraio 2009 (disponibile sul sito www.regione.piemonte.it alla pagina “Bollettino ufficiale”).

L’autorizzazione di cui sopra e i documenti allegati (progetto definitivo compreso l’elenco dei fogli e delle particelle catastali interessate dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio) sono, pertanto, depositati per la visione al pubblico presso la Regione Piemonte, Settore Politiche Energetiche, Via Pomba, 29 - Torino - 2° piano (orario di apertura al pubblico: h. 9.30 – 12.00 dal lunedì al venerdì).

Ogni proprietario può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio.

Il Dirigente responsabile

Roberto Quaglia

Regione Piemonte

Progetto del metanodotto “Caltignaga - Borgomanero 1° tratto DN 300 (12”), 75 bar e varianti agli Allacciamenti collegati”, da localizzarsi nei Comuni di Caltignaga, Momo, Vaprio d’Agogna e Suno, nella Provincia di Novara, presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. Comunicazione dell’avvenuta efficacia dell’atto di autorizzazione del progetto definitivo, ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 52 quater, comma 7, del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

Il Responsabile del procedimento di autorizzazione del progetto del metanodotto “Caltignaga - Borgomanero 1° tratto DN 300 (12”), 75 bar e varianti agli Allacciamenti collegati”, presentato da Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese - Piazza Santa Barbara, 7 - capitale sociale Euro 1.956.476.100,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13271390158, R.E.A. Milano n. 1633443, (omissis), Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’ENI S.p.A.

rende noto

che a conclusione del procedimento di autorizzazione relativo al progetto del metanodotto “Caltignaga - Borgo-

manero 1° tratto DN 300 (12''), 75 bar e varianti agli Allacciamenti collegati'', da localizzarsi nei Comuni di Caltignaga, Momo, Vaprio d'Agogna e Suno, nella Provincia di Novara, il Settore Politiche Energetiche della Direzione Ambiente ha adottato la determinazione dirigenziale n. 122 del primo aprile 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 9 aprile 2009 (disponibile sul sito www.regione.piemonte.it alla pagina "Bollettino ufficiale").

L'autorizzazione di cui sopra e i documenti allegati (progetto definitivo compreso l'elenco dei fogli e delle particelle catastali interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio) sono, pertanto, depositati per la visione al pubblico presso la Regione Piemonte, Settore Politiche Energetiche, Via Pomba, 29 - Torino - 2° piano (orario di apertura al pubblico: h. 9.30 – 12.00 dal lunedì al venerdì).

Ogni proprietario può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 40/98 e s.m.i. e D.P.G.R. 16/11/2001 n. 16/R. Progetto ampliamento cava San Rocco nel Comune di Premia (VB).

In data 28.05.2009 il Sig. Lorenzo D'Aloisio, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Graniti San Rocco S.r.l. con sede sociale in Crevoladossola (VB), P.zza Aldo Moro n. 2, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali – 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania – ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al "progetto di ampliamento della cava sita in località San Rocco, nel Comune di Premia (VB)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i. e contestuale istanza di avvio di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.G.R. 16/11/2001 n. 16/R presentata all'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0029323 del 28.05.2009).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 28.05.2009.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00), sul sito internet www.provincia.verbania.it (percorso: Ambiente e Georisorse - Cave e Compatibilità Ambientale – V.I.A. – Fase di Valutazione – Progetti depositati per la Fase di Valutazio-

ne) e presso il Comune di Premia per sessanta giorni a partire dal 28.05.2009, data di deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito progetti nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione e Valutazione di Incidenza è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 40/98 e s.m.i. e D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. relativa al progetto di realizzazione di interventi di modifica all'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Strona nel Comune di Omegna (VB). Prop.: G. Calderoni & Soci s.r.l..

In data 05.05.2009 il Sig. Calderoni Carlo, in qualità di Amministratore Delegato della società "G. Calderoni & Soci s.r.l.", con sede legale a Omegna (VB) in Via IV Novembre n. 132, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali – 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania – ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al "progetto di realizzazione di interventi di modifica all'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Strona nel Comune di Omegna" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i. presentata all'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0024226 del 05.05.2009).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 05.05.2009.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per sessanta giorni a partire dal 05.05.2009, data di deposito degli elaborati, presso:

- l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00);

- sito internet www.provincia.verbania.it (percorso: Ambiente e Georisorse - Cave e Compatibilità Ambientale – V.I.A. – Fase di Valutazione – Progetti depositati per la

Fase di Valutazione);

- Comune di Omegna.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito progetti nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950313, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di coltivazione di cava "Canapali" in Comune di Magliano Alfieri. Proponente: S.A.M. S.p.A., Via Roma, 12 - 12050 Monforte d'Alba. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento di Valutazione ex art. 6 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed ex art. 4 della L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. e contestuale avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97, modificato dal D.P.R. 120/03.

In data 13 maggio 2009 il Sig. Gianmario Peperone, in qualità di Legale Rappresentante della ditta S.A.M. S.p.A. con sede legale a Monforte d'Alba, Via Roma, 12, ha depositato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di coltivazione di cava "Canapali" in Comune di Magliano Alfieri. (RIF. pratica 11/VAL/2009). Contestualmente all'avvio della procedura di VIA si dà atto dell'avvio del procedimento di Valutazione di incidenza del progetto in quanto lo stesso risulta ricadere all'interno della ZPS "Fiume Tanaro e Stagni di Neive" n. IT1160054.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il giornale del Piemonte", pubblicato in data 13.05.2009.

La documentazione presentata è a disposizione presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, per la consultazione da parte del pubblico per 60 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Si dà atto che in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la medesima documentazione è anche depositata per la consultazione pub-

blica presso il Comune di Magliano Alfieri, P.zza Raimondo, 1, il mercoledì ed il sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati – e cioè entro il 11 luglio 2009 – e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 9 ottobre 2009, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente dell'Area funzionale del Territorio
Fabrizio Cavallo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Realizzazione di opere di ripristino dei preesistenti tratti di difesa spondale a tutela della sponda orografica dx torrente Maudagna in comune di Frabosa Sottana - Sig. Alberto Basso. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c.2)

Data di avvio: 07/05/2009 prot. 35076/DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg.

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Ing. Alfio Cognome: Rivero

Telefono: 0171/321911

e-mail: alfio.rivero@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:
Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Ditta Tefin s.r.l. - Torino - manutenzione straordinaria e ripristino opere idrauliche esistenti sul torrente Talloria in comune di Roddi. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c.2)

Data di avvio: 29/05/2009 prot. 41409/DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Arch. Diego Cognome: Dalmasso

Telefono: 0171/321911

e-mail: diego.dalmasso@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:
Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Impresa costruzioni Borio Giacomo srl - variante esterna abitato di Sommariva Bosco lotto 1, attraversamento provvisorio sul corso d'acqua Rio Pocapaglia. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c.2).

Data di avvio: 05/06/2009 prot. 42590/DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso

Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Dott. Walter Bessone

Telefono: 0171/321911

e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:
Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore programmazione del settore terziario commerciale
Realizzazione di Grande Struttura di vendita "GSE1" nel Comune di Casale Monferrato (AL). - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

In data 29.05.2009 l'ing. Enrico Gardino, in qualità di Legale Rappresentante della Società Self G4 Srl, con sede in Rivalta Sito Interporto Nord Undicesima Strada 7, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 – Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Realizzazione di Grande Struttura di vendita Extra-alimentare "GSE1" con annesso locale ricettivo in area sita in Casale Monferrato (AL) – Loc. San Bernardino", allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 11553 in data 29.05.2009) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti – Via Principe Amedeo, 17 - Torino (con orario di apertura al pubblico: 9.30 ÷ 12.00), per quarantacinque giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 30 giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a

disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'arch. Patrizia Vernoni – Tel. 011.432.3512.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Vernoni

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



Sulle rive del Lagone di Mercurago

Istituito nel 1980 su una superficie di 470 ettari,
il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago occupa una porzione
della zona collinare morenica a occidente del Lago Maggiore, nei pressi di Arona.
L'ambiente è costituito da boschi e stagni, alcuni in fase di progressivo interrimento.
Di grande interesse i ritrovamenti archeologici risalenti all'Età del Bronzo e all'epoca romana.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco

Direttore responsabile Roberto Moisio *Redazione* Carmen Cimicchi

Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini

Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.